



COMUNE DI FROSSASCO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA COMUNALE PER
L'AGRICOLTURA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20 marzo 2024

Art. 1

1. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura prevista ai sensi dell'art. 3 bis della legge della Regione Piemonte 22.01.2019 n. 1 svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12.10.1978 n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.
2. Essa può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Art. 2

1. La commissione è istituita con decreto del sindaco ed è così composta:
 - a) il sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali effettivi, eletti dal consiglio comunale, di cui uno della minoranza, e due consiglieri comunali supplenti, eletti sempre dal consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti c) e d) devono essere residenti nel Comune.
2. Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o tutti i componenti di cui alle predette lett. c) e d) ovvero nelle more della loro designazione la commissione può comunque validamente esser istituita e funzionare.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo successiva all'istituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
4. Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Art. 3

1. Per l'elezione dei componenti consiliari effettivi della commissione ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione con diritto di voto se il corrispondente membro effettivo è assente.

5. In caso di cessazione di taluno dei componenti di origine consiliare effettivo o supplente, anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente effettivo o supplente, in linea a quanto stabilito nel presente articolo.
6. In caso di cessazione di taluno dei componenti esterni di cui all'art. 2 comma 1, nelle more della loro nuova designazione la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.
7. I membri scaduti sono rieleggibili.
8. I membri della commissione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) sono eletti da parte del consiglio in sede di prima seduta del consiglio comunale a seguito di elezioni.
9. La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Art. 4

1. La commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.
2. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.
3. Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Art. 5

1. La commissione, presieduta dal presidente discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 2 comma 1 e comunque in numero non inferiore a tre.
4. I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti alle riunioni. Le votazioni avvengono con votazione palese. I commissari che non condividono quanto deliberato dalla commissione possono far verbalizzare i loro motivi di dissenso.
5. Le riunioni della commissione possono avvenire sia in presenza presso l'ente che in forma telematica. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente.
6. Le sedute in forma telematica, si tengono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Le sedute sono valide in videoconferenza, anche in sedi diverse dal comune; pertanto, la sede è virtuale ed è stabilita convenzionalmente presso la sede comunale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. Anche in caso di riunione in forma telematica le riunioni della commissione non sono pubbliche. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video. Il presidente accerta la presenza dei componenti della commissione mediante appello nominale all'inizio di seduta. Le sedute, dopo l'appello nominale da parte del presidente sono dichiarate valide dallo stesso. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Le sedute non sono soggette a

registrazione. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al presidente la possibilità di accertare l'identità dei componenti della commissione che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea. In caso di formazione e gestione dei verbali di riunione in formato digitale, il presidente e il segretario della commissione, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale.

7. Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

Art. 6

1. I componenti della commissione che non si attenessero alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, potranno essere esclusi dalla commissione con apposita comunicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo statuto comunale, al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ed all'eventuali specifiche disposizioni di legge emanate in materia.

Art. 7

1. In via transitoria la commissione per l'agricoltura e le foreste, istituita a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo dell'ente dell'anno 2019, resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino alla sua naturale scadenza.

2. Il presente regolamento trova applicazione a partire dalla proclamazione dei risultati dell'elezioni amministrative 2024 di rinnovo degli organi di governo dell'ente.

Art. 8

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo pretorio comunale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.